

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 agosto 2024, n. 386
Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE).

Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 20 posti denominata "Mandorlo", sita in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Regolamento Regionale 27 novembre 2002, n. 7 avente ad oggetto la *"organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* e s.m.i. prevede all'art. 4 il *"Centro diurno"* avente l'obiettivo centrale di svolgere funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2 *"Definizioni"*, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario"*;
- all'art. 3 *"Compiti della Regione"*, comma 3, lett. c) che: *"Con determinazione il dirigente della sezione"*

regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;

- all'art. 20 “Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento”, comma 1 che “1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all'art. 24 “Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”, commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, modificato dall'art 30 “Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario” della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” prevede, tra l'altro, che “le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura.”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 07/03/2017 ad oggetto “Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.rn.l. del Comune di Avetrana (TA), relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma. Parere favorevole.” la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Avetrana (TA) a seguito dell'istanza della società “Sol Levante S.r.l.” di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti da ubicare alla Via della Croce n. 63, angolo Via Roma.

Con Determinazione Dirigenziale n. 170 del 23/07/2020 ad oggetto “Società Sol Levante di Taurisano(LE). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “MANDORLO”, sito in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma.” la scrivente Sezione ha determinato “(...) di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Sol Levante S.r.l., il cui legale rappresentante è il Sig. Daniele Sabato, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “MANDORLO” con n. 20 posti, ubicato in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Rizzo iscritto al n.7605 del 06/03/2012 all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari e specializzato in Psichiatria, (...)”.

Con Pec del 17/02/2024, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 97588 del 23/02/2024, il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE) ha trasmesso l'istanza di accreditamento

istituzionale della struttura in oggetto, allegando:

“ (...)

Allegato 1: copia dell’Autorizzazione all’Esercizio (Determina Dirigenziale n°170 del Registro delle Determinazioni del 23.07.2020 – cod.cifra 183/DIR/2020/00170, rilasciata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta delle Regione Puglia);

Allegato 2: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti ulteriori di accreditamento, limitatamente alla fase PLAN, accompagnata da copia del documento di identità del Legale Rappresentante, griglie di autovalutazione requisiti comuni e griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN, debitamente compilate e firmate;

Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000, a firma del Sig. SABATO Daniele Annibale Maria in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante concernente l’assenza, nei confronti della Sol Levante srl, di cause di decadenza dall’Autorizzazione all’Esercizio previste dall’art.9, comma 5, L.R. n.9/2017 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità del Sig. SABATO Daniele Annibale Maria;

Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000, a firma del Sig. SABATO Daniele Annibale Maria in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante concernente l’assenza, nei confronti della Sol Levante srl, di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore, nonché dell’unico socio titolare di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lett.e) L.R. n.9/2017 e s.m.i. con allegata copia del documento di identità del Sig. SABATO Daniele Annibale Maria.

Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000, a firma del Sig. SABATO Sergio Pasquale in qualità di socio (50 %) della Sol Levante srl concernente l’assenza, di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lett. e) L.R. n.9/2017 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità del Sig. SABATO Sergio Pasquale.”.

Con Pec del 23/02/2024 ad oggetto “CENTRO DIURNO (art.4 R/R 07/02) per n°20 posti, denominato ‘MANDORLO” sita in AVETRANA (TA) alla via Della Croce. COMUNICAZIONE NUOVO RESPONSABILE SANITARIO”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/113434 del 04/03/2024, il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE) ha comunicato che “il nuovo RESPONSABILE SANITARIO della struttura in oggetto è il Dott. ORLANDO Stefano, nato (...) il 22/06/1982 (...), laureato in Medicina e Chirurgia (...), specializzato in Psichiatria (...), attualmente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Potenza con posizione n. 3259 dal 07/09/2010.”.

Con nota prot. n. 194238 del 19/04/2024 ad oggetto “Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE). Struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 20 posti denominata “Mandorlo”, sita in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma. Incarico per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e richiesta integrazione documentale.” la scrivente Sezione:

“(...)

ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 20 posti denominata “Mandorlo”, sita in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, (...)” ha invitato “il legale rappresentante della struttura in oggetto ad integrare la suddetta istanza prot. n. 97588 del 23/02/2024:

- trasmettendo alla scrivente Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:
 - autocertificazione del possesso di tutte le condizioni essenziali per l’accreditamento di cui all’art. 20 comma 2 della L.R. 9/2017 s.m.i.;
 - autocertificazione di non incompatibilità del Responsabile Sanitario nonché copia dei titoli accademici in possesso dello stesso;
 - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- *trasmettendo alla scrivente Sezione ed al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, nel termine di 15 (quindici) giorni, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma."*

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato "il Servizio Qu.O.T.A.-AReSS Puglia, ai sensi dell' art. 13 della L.R. n. 30/2022 e all'art. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 20 posti denominata "Mandorlo", sita in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma gestita dalla Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), con riferimento alla fase "Plan", sulla base delle griglie di autovalutazione."

In riscontro alla prefata nota prot. n. 194238 del 19/04/2024, con Pec del 03/05/2024 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 220138 del 09/05/2024, il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE) ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta.

In riscontro alla prefata nota prot. n. 194238 del 19/04/2024, con Pec del 18/06/2024, rettificata con Pec del 22/07/2024 ad oggetto "Struttura riabilitativa psichiatrica Centro Diurno con n. 20 posti denominato "Mandorlo" corrente in Avetrana (TA). Riscontro nota prot. AOO_RP/194238 del 19.04.2024. Trasmissione parere accreditamento istituzionale. ERRATA CORRIGE." acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 371734 del 22/07/2024, il Dirigente del Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia ha comunicato quanto di seguito riportato: "Quale formale riscontro a nota marginata in oggetto e, visti gli atti di ufficio, si relaziona quanto rettificato per mero errore materiale. Vista la Determina dirigenziale n.47 del 07.03.2017 di codesta Sezione che ha determinato "(...) di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Sol Levante S.r.l., il cui legale rappresentante è il Sig. Daniele Sabato, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "MANDORLO" con n. 20 posti, ubicato in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Rizzo iscritto al n.7605 del 06/03/2012 all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari e specializzato in Psichiatria, (...)", con propria nota prot. n.1635/QuOTA del 28.05.2024 questo Servizio ha trasmesso, alla struttura marginata in oggetto, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, a tenersi nella giornata del 30.05.2024. In data 28.05 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alla Fase di "Plan" di cui al Manuale di Accreditamento per le Strutture territoriali extraospedaliere approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata e formalmente inoltrata dalla struttura da auditare, valutandone come non congruo il suo contenuto. Come programmato, in data 30.05 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, rilevando specifiche Non Conformità, con invito a "comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l'analisi delle cause, il trattamento e l'azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità rilevata".

A seguito di comunicazione della Direzione sanitaria della struttura, in sede di audit di follow up (documentale) nella giornata del 13.06 u.s., il Gruppo di Valutazione ha esaminato il piano delle azioni correttive specifiche per le Non Conformità rilevate, valutandole come adeguate e congrue. Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accREDITamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica Centro Diurno con n. 20 posti denominata "Mandorlo", ubicata nella sede di Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma, gestita dalla società "Sol Levante srl" di Taurisano (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 ss.mm.ii. e del Manuale di Accreditamento per le Strutture territoriali extraospedaliere approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, con riferimento alla fase "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio."

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di prendere atto della variazione del responsabile sanitario comunicata con *Pec* del 23/02/2024 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/113434 del 04/03/2024 e di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società "SOL LEVANTE s.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, il cui legale rappresentante è il Sig. Sabato Daniele Annibale Maria, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (*ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.*) con n. 20 posti denominata "Mandorlo", sita in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma, il cui responsabile sanitario è il Dott. Stefano Orlando, nato il 22/06/1982, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, "*iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Potenza con posizione n. 3259 dal 07/09/2010*",

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE) trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento:

- con riferimento al responsabile sanitario:
 - copia della comunicazione effettuata dal responsabile sanitario all'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto di assunzione dell'incarico di responsabile sanitario presso la struttura ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma, gestita Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), ai sensi del sopra riportato art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018 s.m.i.;
 - dichiarazione del responsabile sanitario circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità;
- con riferimento allo standard di personale richiesto dalla normativa, l'autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero, nominativi, qualifiche, debito orario e tipologia di contratto applicato al personale impegnato nella struttura in oggetto (si precisa che ai sensi del RR 7/2002 s.m.i. e della DGR n. 1490/2022 vige l'obbligo dell'utilizzo del CCNL Aiop sanità privata);

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia, vista la trasmissione della copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma, avvenuta con *Pec* del 03/05/2024 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 220138 del 09/05/2024, per la **verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza*

dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE), *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto della variazione del responsabile sanitario comunicata con Pec del 23/02/2024 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/113434 del 04/03/2024 e di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società "SOL LEVANTE s.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, il cui legale rappresentante è il Sig. Sabato Daniele Annibale Maria, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 20 posti denominata "Mandorlo", sita in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma, il cui responsabile sanitario è il Dott. Stefano Orlando, nato il 22/06/1982, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, "iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Potenza con posizione n. 3259 dal 07/09/2010",

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE) trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento:

- con riferimento al responsabile sanitario:
 - copia della comunicazione effettuata dal responsabile sanitario all'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto di assunzione dell'incarico di responsabile sanitario presso la struttura ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma, gestita Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), ai sensi del sopra riportato art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018 s.m.i.;
 - dichiarazione del responsabile sanitario circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità;
- con riferimento allo standard di personale richiesto dalla normativa, l'autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero, nominativi, qualifiche, debito orario e tipologia di contratto applicato al personale impegnato nella struttura in oggetto (si precisa che ai sensi del RR 7/2002 s.m.i. e della DGR n. 1490/2022 vige l'obbligo dell'utilizzo del CCNL Aiop sanità privata);

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. - ARESS Puglia, vista la trasmissione della copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma, avvenuta con Pec del 03/05/2024 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 220138 del 09/05/2024, per la **verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE) dovrà comunicare a questa

Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;

- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, gestore della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.), con n. 20 posti denominata "Mandorlo", sita in Avetrana (TA) alla Via della Croce s.n.c. angolo Via Roma;
- al Direttore Generale dell'ASL TA;

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
- al Direttore del DSM dell'ASL TA;
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: hd.edotto@exprivia.com);
- al Sindaco del Comune di Avetrana (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 13 fasciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro